



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 2/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69129** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 6 marzo 2023, proposto da

A. G. M. nato OMISSIS c.f. OMISSIS;

B. G. nato OMISSIS c.f. OMISSIS;

C. A. nato OMISSIS c.f. OMISSIS;

F. E. nato OMISSIS c.f. OMISSIS;

G. S. nato OMISSIS c.f. OMISSIS;

P. B. nato OMISSIS c.f. OMISSIS;

P. L. nato OMISSIS c.f. OMISSIS;

T. S. S. nato OMISSIS c.f. OMISSIS;

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti

Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955),

Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 0917794561 fax n. 0917722955) e Ciro Catalano (C.F.

CTLCRI89A28G273R, cirocatalano@pec.it)

- parte ricorrente -

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Granden.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (C.F.: NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, Fax: 091982871); e dall'Avv. Francesco Gramuglia (CF. GRM FNC 64R17 F158V, Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- parte resistente -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024, per l'INPS, l'avv. Francesco Velardi, in sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia; assente parte ricorrente come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti - tutti già appartenenti alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria - hanno chiesto di:

- accertare e dichiarare, il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - applicazione Legge di Bilancio 2021 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ, il tutto con decorrenza dal 1.1.2022;

- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

In particolare, i ricorrenti, che alla data del 31.12.1995 vantavano una anzianità di servizio inferiore ai 18 anni, hanno evidenziato:

- di essere stati collocati a riposo con il sistema c.d. misto;
- che al momento del collocamento in congedo, la quota retributiva del loro trattamento pensionistico è stata quantificata applicando l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota prevista dall'art. 54;
- di aver (invano) trasmesso, alla direzione provinciale competente dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale distinte istanze/diffide tendenti ad ottenere il ricalcolo della pensione con l'applicazione del sopra descritto beneficio.

I ricorrenti lamentavano, in sostanza, che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l'attribuzione della minore e più

sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale *“la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”* in luogo dell'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73.

In applicazione di dette disposizioni, infatti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, a valle di una ricostruzione normativa e giurisprudenziale, spetterebbe agli stessi l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite Centrali n. 1/2021/QM/PRES-SEZ.

II. Con memoria di costituzione depositata l'11 dicembre 2023 mediante l'apposita sezione DAeD della piattaforma digitale, si è costituito in giudizio l'INPS che, dopo aver chiarito le posizioni di ciascun ricorrente, ha ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dell'art. 54 agli appartenenti della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria.

L'Inps, inoltre, ha reso noto di aver agito in autotutela conformandosi ai recenti arresti giurisprudenziali, e che per l'effetto le pensioni dei ricorrenti A., B., C., T. e P. sono state riliquidate. Per il ricorrente P., inoltre, è stato comunicato che la pensione era stata riliquidata nei termini anzidetti, ma che gli arretrati e il nuovo importo sarebbero andati in pagamento a febbraio 2024. Pertanto, l'INPS ha chiesto un rinvio per addivenire alla cessazione della materia del contendere. Per i ricorrenti F. e G.

si comunicava il mancato rinvenimento dei fascicoli.

L'INPS ha quindi concluso chiedendo un rinvio e con nota depositata il 13 dicembre 2023 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di rinvio.

III. All'udienza del 23 dicembre 2023, accolta la concorde richiesta delle parti, la trattazione del giudizio è stata rinviata alla udienza pubblica del 23 maggio 2024.

IV. Con note depositate il 2 maggio 2024, l'INPS ha reso noto di aver provveduto, in data 09.2023, al pagamento delle spettanze del ricorrente F. E. e, in data 11.2023, per il ricorrente P. B.. Per il sig. G., nonostante lo stesso fosse stato già riconosciuto soccombente con la sent. 690/2020, tenuto conto di quanto disposto con l'art. 1 comma 101 della legge n. 234 del 2021 ha agito in autotutela preannunciando il pagamento con il rateo di giugno 2024.

All'udienza pubblica del 23 maggio, tenuto conto della concorde volontà delle parti è stato disposto un rinvio all'udienza del 24 ottobre 2024.

All'esito di detta udienza, disposta l'acquisizione del relativo cedolino con ordinanza n. 137/2024, è stata fissata l'udienza del 19 dicembre 2024.

V. Il 18 dicembre 2024 parte ricorrente ha depositato una istanza di cessazione della materia del contendere e nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2024 l'INPS ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

VI. Parte ricorrente, con la nota del 18 dicembre 2024, ha dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio - tale da determinare il soddisfacimento del diritto azionato per tutti i ricorrenti - ed ha aderito alla richiesta di parte resistente a che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, parte ricorrente ha, infatti, preso atto dello spontaneo riconoscimento - ad opera della parte resistente - del diritto di tutti i ricorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2022, testimoniata dall'adozione dei provvedimenti di rideterminazione depositati dall'Ente previdenziale.

Considerato, inoltre, che la richiesta di cessazione della materia del contendere di parte ricorrente è stata confermata dall'INPS nel corso dell'udienza pubblica, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Sul punto, occorre precisare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte

dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

VII. Tenuto conto dell'esito del giudizio, dei diversi orientamenti al momento del deposito del ricorso sull'applicabilità dell'art. 54 agli appartenenti alla Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, si compensano le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 dicembre 2024

Pubblicata 2 gennaio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)